



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DETERMINA

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEI TERRENI ATTUALMENTE NELLA DISPONIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AZIENDA AGRICOLA POMPEI".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della Performance"* e nello specifico il Capo VII, denominato *"Amministrazione periferica"* (artt. 39-47), mediante il quale tra gli organi periferici del Ministero si individuano i Parchi Archeologici;

CONSIDERATO che in virtù dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e *ss.mm.ii.*, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura [...] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 111 del Codice le attività di valorizzazione *"consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati"*;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO, in particolare, il dettato dell'art. 134, comma 2, del richiamato D.lgs. 36/2023 secondo il quale *"Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca*

scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8";

CONSIDERATO che nella definizione dell'art. 43 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, "i musei e parchi archeologici sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo";

CONSIDERATO che rientra tra le finalità istituzionali e statutarie del Parco Archeologico di Pompei quella di assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale di sua competenza, e nello specifico di porre in essere quanto necessario a promuoverne la conoscenza e a assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Pompei comprende i siti archeologici di Pompei, Stabiae, Oplontis, Villa Regina a Boscoreale, Sant'Abbondio e Fondo Iozzino nel Comune di Pompei, Longola a Poggiomarino, oltre ai siti moderni del Real Polverificio Borbonico di Scafati e della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia. Vaste aree esterne ai complessi monumentali formano una corona verde fatta di appezzamenti agricoli produttivi o dismessi, di aree attrezzate, di edifici rurali in abbandono ma anche di aree archeologiche di straordinaria importanza come le necropoli o le ville suburbane in diretta continuità con i siti antichi; queste corone verdi (quasi 40 ettari intorno a Pompei e quasi 10 intorno alle Ville di Stabiae) rappresentano, peraltro, un presidio attivo all'avanzare dell'inurbamento in un territorio che in poco più di sessant'anni ha visto moltiplicare senza sosta la sua popolazione e il relativo consumo di suolo. Il PAP ha oggi gli strumenti necessari a trasformare la criticità in risorsa con una gestione non solo attiva ma proattiva – quindi capace di prevenire le criticità anticipandone le azioni opportune – delle aree verdi e di un patrimonio che può diventare motore di sviluppo per una nuova fruizione ampliata del Parco, per renderlo energeticamente autosufficiente, per potenziarlo come presidio della biodiversità all'avanzare dell'inurbamento, per renderlo propulsore di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e da quello sociale e legale. Il turismo culturale e rurale indotto da una gestione innovativa delle aree verdi, inoltre, può generare non solo un'economia etica e sostenibile, aperta

verso il territorio circostante, ma anche rappresentare un valido strumento di tutela del patrimonio archeologico grazie al progressivo alleggerimento del carico antropico e dell'impatto turistico.

CONSIDERATO che con Delibera 26/22/04_PAP del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 di cui al prot. n. 4581 del 04.05.2022 è stato approvato il progetto denominato "Azienda Agricola Pompei".

CONSIDERATO che il progetto "Azienda Agricola Pompei" si prefigge l'obiettivo di riqualificare le numerose aree oggi inutilizzate o sottoutilizzate ubicate sia all'interno del sito principale sia dei siti periferici e, attraverso ciò, tutelare e valorizzare la biodiversità del Parco Archeologico di Pompei attraverso la rigenerazione agricola del territorio quale elemento strategico della manutenzione ambientale. Al tal fine, la valorizzazione delle aree dovrà essere realizzata tramite: produzioni agricole con coltivazioni esclusivamente biologiche ed effettuate nel rispetto e nell'interpretazione aggiornata delle tecniche e modalità colturali del mondo antico; lo sviluppo di un turismo rurale sostenibile e di eccellenza con possibilità di accoglienza sostenibile sia nel sito principale sia in quelli periferici; lo sviluppo di un modello di economia circolare attraverso la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli; la formazione di aree verdi idonee alla riproduzione di specie e cultivar rare e protette; la ricerca applicata alle pratiche agricole, dalla conoscenza e selezione delle sementi alla cura dei terreni, alle tecniche colturali, alla produzione agro-energetica a garanzia della sostenibilità ambientale e fino alla selezione e adozione di quanto possa promuovere il miglioramento delle condizioni complessive del territorio urbano e periurbano dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici. Il tutto nel rispetto della natura archeologica dei siti e con l'intento di farsi promotore di buone pratiche nei confronti delle Comunità del territorio circostante il Parco Archeologico di Pompei.

RITENUTO che la gestione diretta dei servizi appare non percorribile richiedendo, per la loro peculiarità, l'indispensabile impiego di risorse tecnico organizzative e di professionalità non presenti nell'organico di questa Amministrazione.

RITENUTO, pertanto, essenziale avvalersi del sostegno e della cooperazione di un operatore economico di comprovata esperienza nel settore.

RITENUTO, dunque, che è interesse del Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della realizzazione del progetto "Azienda Agricola Pompei", ricercare sul mercato italiano e internazionale uno o più operatori o più operatori associati con cui condurre la gestione dei terreni agricoli e delle attività ad essi connesse.

RITENUTO che l'istituto del Partenariato Speciale Pubblico Privato introdotto dall'art. 134, comma 2, del D.lgs. 36/2023 costituisca lo strumento più adeguato per perseguire gli intenti di questo Parco archeologico in quanto si ritiene possa garantire - in una logica di cooperazione fra le parti coinvolte - la necessaria flessibilità progettuale e operativa.

CONSIDERATO che la gestione partenariale, in collaborazione con il PAP o altri operatori indicati dal PAP per agevolare la manutenzione o la gestione del mix colturale, è orientata al fine di garantire, oltre alla conservazione delle aree e dei loro valori archeologici, la valorizzazione delle medesime mediante utilizzo agricolo finalizzato ad una produzione di eccellenza unica che da esse sarà possibile ricavare, nonché la loro fruizione mediante circolazione delle conoscenze e delle peculiarità culturali di cui i prodotti medesimi possono essere portatori.

VISTA la circolare dell'Ufficio Legislativo del Mibact prot. 17461 del 9 giugno 2016 recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali.

VISTA la circolare della Direzione Generale Musei n. 45/2019, recante *"Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato pubblico - privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici"*.

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 134 del D.lgs. 36/2023, è possibile attivare forme speciali di partenariato pubblico privato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8 del medesimo Decreto.

VISTO l'Avviso per l'attivazione di una forma di Partenariato speciale ai sensi dell'art. 134, comma 2, D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto la gestione dei terreni attualmente nella disponibilità del Parco Archeologico di Pompei nell'ambito della realizzazione del progetto "Azienda Agricola Pompei".

DATO ATTO che nell'Avviso pubblico sono indicati i destinatari, le finalità, le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e la procedura finalizzata alla individuazione della migliore proposta partenariale.

CHE all'Avviso sono allegati i seguenti documenti: Allegato 1 –Disciplinare Tecnico Allegato 2 – Modello di manifestazione di interesse, Allegato 3 – Modello dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.M. 445/2000.

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e su quotidiani nazionali e internazionali consente di dare maggiore visibilità e partecipazione all'iniziativa oggetto della presente provvedimento.

DETERMINA

1. di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente determina;
2. di dare avvio alla procedura per l'attivazione di un Partenariato speciale ai sensi dell'art. 134, comma 2, D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto la gestione dei terreni attualmente nella disponibilità del Parco Archeologico di Pompei nell'ambito della realizzazione del progetto "Azienda Agricola Pompei" mediante pubblicazione di Avviso pubblico finalizzato alla individuazione della migliore proposta partenariale;
3. di approvare l'allegato Avviso pubblico e la documentazione in esso richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dei documenti ad esso allegati sul sito web del Parco Archeologico di Pompei, sul sito web del Ministero della Cultura, sui siti web della Direzione Generale Musei, nonché sulla GURI, sulla GUUE e su quotidiani nazionali e internazionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio del Parco Archeologico di Pompei.


Il R.U.P.

Arch. Paolo Mighetto



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Firmato
digitalmente da
ZUCHTRIEGEL
GABRIEL JOHANNES
C: IT



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

OGGETTO: AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTI DIDATTICI - *HORTI PLINII* – L'ORTO DIDATTICO DI PLINIO".



1. Premessa

Ai sensi dell'art. 134, comma 2, D.lgs. n. 36/2023 (in seguito anche solo "Codice"), si rende noto che il Parco Archeologico di Pompei è alla ricerca di uno o più operatori, singolo o associato nelle forme consentite dalla legge, con cui collaborare per la realizzazione del progetto "*Horti Plinii* – L'orto didattico di Plinio".

Tale progetto rappresenta la volontà del Parco Archeologico di Pompei di creare un centro didattico, con micro orti sinergici distribuiti sia a Pompei sia nei siti periferici delle Ville di *Stabiae* a Castellammare di Stabia, di Villa Regina a Boscoreale, di Longola a Poggiomarino, del Real Polverificio Borbonico di Scafati, basato sulla coltivazione dell'orto e del giardino utilitaristico attraverso il rapporto uomo-natura nel mondo antico sulla base dei dati archeologici e attraverso lo studio dei testi antichi di Plinio il Vecchio, Columella e degli altri autori antichi che insegnano cosa e come coltivare.

Più in particolare le aree che saranno destinate alla realizzazione del progetto saranno le seguenti:

1) Sito Archeologico di Pompei

- a) Con ingresso da Porta Anfiteatro (piazza Immacolata, Pompei): Giardino settentrionale dei Praedia di Giulia Felice (II, 4 8) o parte settentrionale del frutteto di Giulia Felice (II, 4 9) a confine con lo stesso giardino - Estensione: 800 mq;
- b) Con ingresso da Porta Anfiteatro (piazza Immacolata, Pompei): Area verde a sud della necropoli di Fondo Pacifico e del cd "Bosco Sacro" (già area pic-nic) - Estensione: 700 mq
- c) Con ingresso da Porta Esedra (piazza di porta Marina Inferiore, Pompei): area della Pineta Grande a est dell'Auditorium - Estensione: 1000 mq;
- d) Con ingresso da Porta Ercolano (via Villa dei Misteri di fronte civico 7): area del frutteto della Villa di Cicerone - Estensione: 1500 mq.
- e) Con ingresso da Porta Vesuvio area agricola extramoenia, estensione di 3500 mq.

2) Sito di Villa Arianna a Castellammare di Stabia

- f) Estensione: 200 mq.

3) Sito di Villa Regina a Boscoreale

- g) Estensione: 50 mq.
- 4) Sito di Longola a Poggiomarino
 - h) Estensione: 50 mq.
- 5) Sito del Real Polverificio Borbonico a Scafati
 - i) Estensione: 1.500 mq.

Le aree sopra elencate, corrispondenti ad una superficie complessiva di circa 9.300 mq, sono da considerarsi indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti nelle fasi esecutive del progetto.

L'iniziativa sarà svolta in cogestione partenariale tra il PAP e uno o più soggetti esterni, ed è finalizzata alla fruizione e valorizzazione del Patrimonio culturale e verde del Parco Archeologico di Pompei, ma anche all'educazione ambientale, attraverso la scelta accurata delle specie coltivate e riprodotte che, non solo tiene conto della vegetazione autoctona della flora vesuviana, ma anche del patrimonio vegetale utilizzato 2000 anni fa.

La finalità sociale, infine, comprende anche quella di educazione all'economia circolare e all'imprenditoria etica attraverso la creazione di un mercato equo e solidale di scambio dei prodotti dell'orto eccedenti il consumo dei bambini e ragazzi coltivatori, localizzato nei vari siti e online, comprendente le azioni connesse alla trasformazione e vendita degli stessi prodotti secondo le vigenti normative.

La gestione partenariale, in collaborazione con il PAP o altri operatori indicati dal PAP per agevolare la manutenzione o la gestione del mix colturale, è orientata al fine di garantire, oltre alla conservazione delle aree e dei loro valori archeologici, la valorizzazione delle medesime mediante utilizzo agricolo finalizzato ad una produzione di eccellenza unica che da esse sarà possibile ricavare, nonché la loro fruizione mediante circolazione delle conoscenze e delle peculiarità culturali di cui i prodotti medesimi possono essere portatori. In particolare è interesse del Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della realizzazione del più ampio progetto "Azienda Agricola Pompei", ricercare sul territorio nazionale un operatore o più operatori associati con cui condurre la gestione delle aree destinate al progetto "Orto Didattico".

Con il presente avviso il Parco intende selezionare una o più proposte capaci di dare forma, singolarmente o in corralità, alle istanze didattiche, sociali, di tutela e valorizzazione della biodiversità, di potenziamento del territorio che stanno alla base del progetto.

2. Sintesi delle istanze richieste dal progetto

Tutte le attività richieste dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle caratteristiche minime descritte in allegato, e, durante il partenariato, del Capitolato tecnico prestazionale che verrà concordato tra i partner. In particolare, per conseguire le finalità generali del progetto si intendono realizzare i seguenti obiettivi, anche per Parti, con l'ausilio di uno o più partner per la co-gestione del progetto o delle sue parti:

- 1) trasmettere il concetto di responsabilità verso l'ambiente e verso il prossimo, grazie all'esperienza diretta dell'orto e per la cura che ogni partecipante deve avere delle piantine che gli sono affidate e di cui segue e cura la crescita;
- 2) promuovere il concetto di comunità dell'apprendimento, ossia il progetto-orto quale azione-stimolo che mette in campo un processo di crescita e di cambiamento culturale collettivo rispetto al sistema-cibo, proponendosi di stimolare interrelazioni all'interno della comunità locale finalizzate a promuovere una comunità educante, in cui si educa e si viene educati, dove si barattano i saperi e le competenze, dove si implementano le proprie conoscenze culturali attraverso e insieme agli altri;
- 3) coinvolgere direttamente gli operatori del settore agroalimentare, per aprire ed estendere la realtà dell'orto scolastico al mondo esterno, agli scambi con l'esterno, con le comunità del territorio del PAP che devono imparare insieme ai bambini e ragazzi a consumare in modo più consapevole;
- 4) amplificare le iniziative collaterali all'esperienza dell'orto, cioè promuovere, per esempio, iniziative di coinvolgimento dei genitori e dei cittadini, attraverso la visita guidata, il mercatino dei prodotti, lo scambio di semi;
- 5) utilizzare la didattica laboratoriale interdisciplinare per favorire l'apprendimento, sviluppando le tematiche connesse alle diverse discipline;
- 6) educare al gusto del buono/sano/giusto grazie ad approfondimenti interdisciplinari e ad interventi degustativi;
- 7) realizzare iniziative di coinvolgimento di tutti i bambini/ragazzi/famiglie partecipanti;
- 8) offrire occasioni permanenti di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e i genitori degli istituti scolastici;
- 9) coinvolgere partner imprenditoriali e/o partner del terzo settore per garantire autosufficienza, continuità e sviluppo dell'iniziativa anche in relazione al programma "Azienda Agricola Pompei" e ai suoi sviluppi.

Lo spazio destinato all'orto, progettato e realizzato dal/dai partner con l'assistenza scientifica e tecnica del PAP, è formato da moduli base di 4 prose, ben baulate e larghe 80 cm x 80 cm, in contenitori realizzati in salice completamente impermeabilizzati per prolungarne la durata nel tempo. Le prose sono separate tra loro e affiancate da passaggi larghi almeno 60 cm e che consentano, dove necessario, l'accesso delle sedie a ruote con larghezza di almeno 100 cm, per un'area complessiva di ciascun appezzamento di 50 mq.

I passaggi laterali si congiungono al passaggio principale di servizio che percorre l'orto in testa alle 4 prose. L'insieme di più appezzamenti, comprensivi degli spazi di viabilità interna, dei depositi attrezzi e prodotti, delle serre e di parcheggio per i mezzi di trasporto disabili, formerà ogni area dei diversi siti.

I contenitori sono posati a terra, su terreno ben livellato; alcuni contenitori saranno rialzati con livello del terreno di coltivo a 50 cm da terra per consentire la coltivazione da seduti. L'orto sarà delimitato con intrecci fatti con potature di rami di piante di salice presenti nel parco o già pronti ma comunque di materiale naturale.

Al fine di conseguire la finalità sociale con l'educazione all'economia circolare e all'imprenditoria etica il progetto vuole promuovere la creazione di un mercato equo e solidale di scambio dei prodotti dell'orto eccedenti il consumo dei bambini e ragazzi coltivatori, localizzato nei vari siti e online, comprendente le azioni connesse alla trasformazione e vendita degli stessi prodotti. E' quindi interesse del Parco che siano oggetto del partenariato anche uno o più spazi -ubicati all'interno dei siti dove saranno localizzati gli orti in spazi individuati dal PAP in sede di negoziazione-, presso i quali l'operatore economico o almeno uno degli operatori economici promuoverà un mercato equo e solidale dove commercializzare i prodotti agricoli ricavati e/o trasformati a seguito della coltivazione delle suddette aree. La commercializzazione dei prodotti dovrà svolgersi in via esclusiva presso tali spazi, oltre che sul web anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata, promuovendo peraltro microeconomie sociali legate al recapito a domicilio dei prodotti o alla vendita degli stessi a ristoranti e altre attività commerciali del territorio.

Il partenariato sarà realizzato in coerenza con i principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della protezione e valorizzazione dei giovani; sarà inoltre realizzato nel rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il partenariato sarà realizzato nella previsione di "non arrecare danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Le attività che dovessero comportare interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione saranno realizzate con una domanda di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (NZEB).

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative progetto si rinvia al contenuto dell'allegato Disciplinare tecnico che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente avviso.

3. Manifestazione di interesse

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

I soggetti interessati potranno far pervenire al Parco Archeologico di Pompei, a mezzo PEC, all'indirizzo: pa-pompei@pec.cultura.gov.it, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul

sito del PAP www.pompeisites.org del presente avviso, una dichiarazione di interesse, conforme a quella allegata, accompagnata da descrizione della propria attività e dell'esperienza acquisita nel settore dell'agricoltura integrata, biologica e sociale, nonché dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito al possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4, e la dichiarazione Privacy di cui al successivo punto 10.

4. Requisiti

L'operatore economico interessato, singolo, associato o raggruppato ai sensi dell'art. 66 del medesimo D. Lgs. 36/2023, dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- 1) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II del D.lgs. 36/2023 per sé e per tutti gli eventuali suoi partner;
- 2) quale requisito di idoneità professionale ed etica, per sé o per almeno uno dei partner:
 - a) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o di equivalenti organismi internazionali per attività inerenti a quelle richieste dal partenariato;
 - b) di essere coltivatore e produttore di prodotti agricoli biologici;
 - c) di avere maturato esperienza nel campo dell'agricoltura sociale.
- 3) quali capacità tecniche e professionali, per sé o per almeno uno dei partner:
 - a) di esercitare, da almeno 5 anni, attività di impianto, coltivazione, produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli.
- 4) quale capacità economica, finanziaria e sociale, per sé o per almeno uno dei partner:
 - a) di aver conseguito un livello minimo di fatturato globale relativo alla somma degli ultimi cinque anni pari a € 1.000.000,00, per i soggetti imprenditoriali;
 - b) di aver avviato e realizzato per almeno il 50%, negli ultimi cinque anni, almeno un progetto didattico educativo con valenze sociali e/o terapeutiche presso o in collaborazione con Enti pubblici le cui risorse siano iscritte nel bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari per gli Enti del Terzo Settore come sotto definito.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1 della Direttiva 2014/24/UE l'operatore economico può, se del caso e per quanto previsto dal presente avviso, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Sarà richiesto, al momento della stipula del contratto di partenariato, all'operatore che voglia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti la presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine al momento.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo della medesima Direttiva, nel caso di raggruppamenti con dichiarazione di impegno come sopra, si esige che i seguenti compiti

essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della medesima Direttiva 2014/24/UE, da un partecipante al raggruppamento:

Coltivazione e mantenimento in esercizio degli orti didattici

Possono partecipare, in forma singola o associata, anche Enti del Terzo settore, costituiti ai sensi del D. Lgs 117/2017, in possesso, oltre che dei requisiti sopra esposti, anche dei seguenti:

- a) di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023 per contrarre con la Pubblica Amministrazione in regola con la normativa vigente;
- b) che svolgono, per espressa previsione statutaria e tra le attività previste dall'articolo 5, comma 1 del Dlgs n. 117/2017, almeno attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- c) che abbiano maturato esperienza consolidata nell'organizzazione e/o nella gestione delle attività di cui alla lettera b);
- d) che al momento della presentazione della domanda al presente avviso risultino iscritti nei registri nazionale o regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e/o risultino iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Si fa presente che ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Si considerano pertanto enti del Terzo settore, nelle more della definitiva traslazione ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 117/2017 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le onlus e le Imprese Sociali iscritte nei rispettivi registri, nonché gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 e disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

Si precisa che sono ammessi alla procedura gli enti senza scopo di lucro che, entro la data di presentazione della domanda di cui all'art. 3 del presente avviso, abbiano presentato, presso gli enti competenti, l'istanza di iscrizione ad uno dei Registri attualmente previsti dalle normative di settore, richiamati dall'art. 101, comma 3 del D.lgs. 117/2017 o, in caso di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS), di cui all'art. 30 del Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, domanda d'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 38 del medesimo Decreto.

Gli enti selezionati e ammessi al partenariato di cui al presente avviso dovranno, pena la decadenza della presente procedura, essere in possesso, entro la data di firma dell'Accordo partenariale, del requisito di iscrizione di cui sopra.

Pertanto gli enti senza scopo di lucro selezionati, che avranno presentato presso gli enti competenti l'istanza di iscrizione per acquisire la qualifica di ente del Terzo settore e che non avranno perfezionato entro la data di sottoscrizione dell'Accordo partenariale l'iscrizione al RUNTS o, nelle more dell'operatività del RUNTS, ad uno dei Registri di Settore di cui all'art. 101, comma 3 del D.lgs. 117/2017, non saranno ammessi al partenariato.

Possono partecipare Enti del Terzo settore ai sensi del D. Lgs 117/2017 anche sotto forma di ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Il Parco Archeologico di Pompei, prima della stipula dell'accordo, procederà alla verifica dei requisiti generali e tecnico professionali richiesti in capo al miglior proponente.

5. Modalità di valutazione

Decorso il termine di pubblicazione indicato, il Parco Archeologico di Pompei potrà avviare, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, la fase di negoziazione con il/i proponente/i, con un dialogo in qualsiasi forma che potrà riguardare, ad esempio:

- a) organizzazione e gruppo di lavoro, professionalità e competenze coinvolte, modalità per il loro ingaggio;
- b) risposte alle finalità, agli obiettivi, ai requisiti minimi, ai fabbisogni e ai risultati attesi;
- c) valutazione di idee innovative anche non contemplate nel presente avviso ma coerenti con le finalità dello stesso e comprendenti, anche, suggerimenti in merito a nuove aree o aree alternative a quelle individuate dal presente avviso, comunque interne al PAP;
- d) grado di integrazione nel contesto territoriale e sociale della proposta presentata;
- e) adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
- f) metodologie di gestione e sviluppo, con specifico riferimento ai costi di gestione e manutenzione, e al riparto degli oneri e dei ricavi;
- g) metodologie, ampiezza e profondità delle attività rivolte alla pubblica fruizione;
- h) le specifiche tecniche, gli aspetti che possono essere oggetto di miglioramenti, l'indicazione di circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di vigenza del partenariato;
- i) le modalità di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica e ambientale;

Nel caso di negoziazione con più operatori, il Parco non rivela agli altri le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore, senza il consenso dello stesso.

Data la natura dell'operazione per partecipare alla negoziazione e presentare la proposta partenariale definitiva:

- a) non è necessaria alcuna garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023;
- b) si può fare ampio ricorso al soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 D.lgs. 36/2023.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, la negoziazione si conclude, e il Parco procede ad invitare gli interessati a presentare, entro i successivi trenta giorni, una proposta partenariale definitiva la quale reca:

- a) relazione tecnico-illustrativa con inquadramento generale e descrizione dei luoghi;
- b) progetto di gestione e valorizzazione delle aree destinate alla coltivazione comprensivo delle caratteristiche minime indicate nel Disciplinare tecnico allegato e di quanto proposto con eventuali offerte migliorative/aggiuntive, con riferimento, ad esempio a:
 1. fruizione e valorizzazione del/i bene/i pubblico/i interessato/i dall'intervento;
 2. capacità di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali, con particolare riguardo alle giovani generazioni e alla parità di genere;
 3. eventuale coinvolgimento di start-up su temi di ricerca connessi al risparmio delle risorse idriche, alle energie sostenibili, all'economia circolare, alla microimprenditorialità sociale, all'economia equa e solidale;
 4. eventuale coinvolgimento di professionalità specializzate nell'ambito dell'agronomia, del paesaggio, dell'architettura, dell'archeologia, del restauro, etc., in ragione di proposte che comprendano interventi di fruizione e valorizzazione di Beni Culturali;
 5. figure e misure connesse alla valorizzazione dei beni e dei prodotti ricavabili dagli orti didattici, oltre a quanto necessario all'autoconsumo, nelle istanze di voler favorire il mix culturale tipico del mondo antico romano e recuperare le tecniche di coltivazione antiche;
- c) per le proposte che comprendano un'attività imprenditoriale economica: piano economico-finanziario comprendente i diritti sulle opere dell'ingegno e l'indicazione a rialzo della percentuale spettante al Parco Archeologico di Pompei dall'attività imprenditoriale promossa dagli interventi, partendo da una quota minima del 5% dei ricavi e in considerazione che tale quota sarà destinata dal Parco Archeologico di Pompei ad interventi di rigenerazione e valorizzazione dei terreni agricoli e degli edifici rurali di propria competenza;

- d) per le proposte che coinvolgano almeno il 40% degli appezzamenti destinati a orto didattico riportati in Premessa: asseverazione di sostenibilità economico-finanziaria della proposta per come descritta, redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto in apposito albo ovvero da istituto o altro soggetto giuridico esercitante da statuto o atto equivalente tale attività;
- e) proposte di emendamento del disciplinare descrittivo e prestazionale, con riferimento agli elementi tecnici, ai requisiti prestazionali e funzionali, e di sostenibilità, a rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici da svolgere, con indicazione di costi e riparto fra i partner;
- f) cronoprogrammi delle attività;
- g) modalità di monitoraggio, aggiornamento e verifica continua;
- h) dichiarazione di accettazione dei contenuti dell'“accordo di partenariato” di cui al successivo punto 6., ed eventuali proposte di emendamento;
- i) prime indicazioni sul piano di sicurezza e di coordinamento qualora siano comprese nella proposta attività che le richiedano;
- j) piano di comunicazione;
- k) progetto di vendita online.

Le proposte saranno valutate da una Commissione, composta da almeno tre membri, appositamente nominata a seguito della presentazione delle offerte, che utilizzerà i seguenti criteri di valutazione:

- 1) attendibilità, qualità e coerenza del progetto di gestione e valorizzazione delle aree e dei prodotti; -punti 45/100;
- 2a) piano economico-finanziario, e rendimento percentuale sulle vendite riconosciuto al Parco; -punti 5/100 (qualora sia presente l'attività imprenditoriale);
- 2b) piano economico-finanziario con analisi dei risultati sociali attesi; -punti 15/100 (qualora sia esclusiva l'attività del Terzo Settore);
- 3) impegni volti alla sostenibilità, allo sviluppo sociale e culturale della comunità locale, alla valorizzazione dei beni. -punti 25/100;
- 4) Grado di innovazione della proposta -punti 10/100.

Prima dell'avvio dell'esame delle proposte, la Commissione fisserà la metodologia di attribuzione di eventuali punteggi di ulteriore precisione per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della *par condicio* dei concorrenti. La Commissione a propria discrezione e argomentando la scelta, potrà anche ammettere proposte limitate ad una parte minimale dell'intero progetto (non più del 10% della superficie totale), con particolari e attestate valenze sociali, terapeutiche e didattiche.

6. Elementi dell'accordo di partenariato

Il Parco provvederà a stipulare con il o i proponente/i singolo/i, associato/i o raggruppato/i, ritenuto/i autore/i della/e proposta/e ritenuta/e migliore/i o degna/e di ammissione dalla Commissione di cui al punto 5, un accordo di partenariato che, oltre a definire le attività che ne formano oggetto ed i luoghi delle prestazioni, reca i seguenti contenuti minimi:

a. Finalità

La finalità dell'accordo è quella di migliorare e valorizzare i siti archeologici del Parco Archeologico di Pompei, nel pieno e scrupoloso rispetto delle norme di tutela e conservazione del bene di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, educando e sensibilizzando al cambiamento delle nostre abitudini alimentari quotidiane sulla base del legame tra modelli agricoli e modelli alimentari, così da avvicinare e portare a tutti i concetti di "buono", "pulito", "giusto", in un'ottica di sensibilizzazione all'autosufficienza alimentare e alla promozione di attività legate all'economia circolare.

b. Percentuale sulle vendite

L'operatore economico e/o del Terzo Settore, laddove la proposta partenariale preveda attività di commercializzazione dei prodotti, dovrà riconoscere al Parco Archeologico di Pompei una percentuale -non inferiore al 5% dei ricavi- derivante dalla stessa commercializzazione fisica e/o on line dei prodotti agricoli di sovrappiù a quelli destinati all'autoconsumo e alle finalità didattiche e del mercato equo e solidale in autofinanziamento, nonché di quelli trasformati a seguito della coltivazione delle suddette aree. Qualora la proposta comprenda particolari investimenti nella rigenerazione, ristrutturazione o restauro del patrimonio architettonico, la percentuale sarà ridotta per i primi due anni al 1% dei ricavi, così da tenere in conto gli investimenti che l'operatore economico dovrà sostenere per l'avvio delle attività. La stessa percentuale, in questo specifico caso non inferiore al 5% dei ricavi per l'intera durata del partenariato, potrà essere convertita in interventi di rigenerazione e valorizzazione dei terreni agricoli e degli edifici rurali, nonché ad interventi di restauro del patrimonio archeologico di competenza del PAP.

A tal fine l'operatore economico dovrà trasmettere al Parco, con le modalità stabilite con l'accordo, un *report* e un supporto documentato delle attività svolta, unitamente ad un rendiconto economico. Il Parco può individuare un soggetto terzo per la verifica e certificazione della documentazione presentata.

c. Durata

La durata dell'accordo è fissato in anni 5 (cinque), prorogabile, in caso di positiva valutazione sull'esecuzione dello stesso da parte del Parco Archeologico di Pompei attraverso il Comitato di Controllo e Valutazione che sarà nominato prima dell'avvio del partenariato, nonché in caso di

volontà in tal senso del/dei Partner, per ulteriori 5 (cinque) anni, previa rideterminazione della percentuale sulle vendite come sopra definita e verifica:

- a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento delle *royalties*, nonché l'effettuazione delle attività di manutenzione previste, nonché della piena realizzazione delle attività didattiche e sociali previste;
- b) gli investimenti sostenuti dal partner destinati ad accrescere il patrimonio pubblico e la valorizzazione sociale del territorio;
- c) dell'inesistenza di domande equivalenti o più favorevoli per l'Amministrazione da parte di altri soggetti pubblici o privati interessati al partenariato;
- d) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione delle aree;
- e) delle superiori esigenze di tutela archeologica.

L'accordo reca le clausole ritenute più opportune dalle parti in ordine alla eventuale risoluzione del rapporto, ferma la disposizione dell'art. 11, co. 4, della L. n. 241/1990.

d. Garanzia

Per la sottoscrizione dell'accordo, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36 del 2023, l'Operatore individuato dovrà costituire una garanzia definitiva per l'intera durata del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale (corrispondente al valore stimato dell'accordo, su base quinquennale, come quantificato dal Parco Archeologico di Pompei), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

e. Gestione delle attività e commercializzazione dei prodotti

L'accordo prevede che ciascun partner del Parco si impegni:

1. a gestire le aree e gli spazi oggetto dell'accordo di partenariato, per le quali dovrà essere garantito sempre l'accesso al Parco e anche a soggetti terzi per interventi di manutenzione o attività collaterali, secondo giorni e orari di apertura al pubblico del Parco stesso, e nel rispetto delle indicazioni e disposizioni di tutela;
2. a svolgere la propria attività, assicurando continuità, regolarità e qualità in una dimensione di completa autonomia finanziaria, anche tramite sostegni e finanziamenti pubblici e privati;
3. ad operare attività commerciale e commerciale etica esclusivamente nei siti a ciò dedicati dal Parco Archeologico di Pompei, e negli orari di apertura del Parco, oltre che sulla piattaforma online concordata, anche mediante apposita piattaforma di vendita. In considerazione della complessità delle proposte presentate, il o i Partner potrà/potranno essere autorizzato/i a trasformare il prodotto anche in centri esterni al PAP;

4. a sostenere i costi e gli investimenti per eventuali nuovi impianti, manufatti, strutture e allestimenti previsti dalla proposta definitiva;
5. a concordare con l'Amministrazione l'immagine coordinata e tutti gli aspetti inerenti alla comunicazione dei prodotti e delle attività, affinché esse siano in linea con il progetto "Azienda Agricola Pompei";
6. a dichiarare l'aderenza del progetto proposto al principio DNSH, al Tagging climatico e digitale, nonché alle Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile;
7. a versare, secondo le modalità ed i tempi che verranno indicate nell'accordo di partenariato, una percentuale, pari a quanto stabilito al precedente punto 6, cap. I, di quanto annualmente eventualmente ricavato (al netto dell'IVA) dalla commercializzazione dei prodotti agricoli eventualmente trasformati a seguito della coltivazione delle aree e non destinati all'autoconsumo presso lo spazio a tal uopo destinato e concesso dal Parco Archeologico di Pompei;
8. a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o volontari e/o addetti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene, salute e sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008), previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
9. ad acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta, permessi e provvedere al versamento di tributi o tasse, per l'esercizio dell'attività e per la stessa gestione delle aree;
10. a garantire che il bene sia destinato ai soli usi previsti nel partenariato, con l'impegno a non arrecare il minimo pregiudizio al bene stesso e alla sua conservazione;
11. a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi, di cui al partenariato;
12. a provvedere a stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione che preveda la copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto del partenariato, dei danni a persone e cose derivanti dalla conduzione del bene, dall'esercizio delle attività da compiersi sulle aree e da qualsiasi altra causa verificatasi per tutta la durata dell'accordo, nonché causati da fatti di terzi, con massimale pari a 5.000.000,00 della durata corrispondente a quella dell'accordo (massimale ridotto a 1.000.000,00 per proposte su appezzamenti inferiori al 10% della superficie complessiva indicata in Premessa);

13. a farsi carico delle spese correnti di gestione, ivi comprese quelle relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'aree e degli edifici o strutture o allestimenti connessi alla coltivazione, produzione, trasformazione;
14. a provvedere all'attivazione/allaccio e al pagamento delle utenze (energia, riscaldamento, servizio idrico, altre utenze);
15. a farsi carico delle riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché di qualsiasi opera necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e all'uso delle aree per le porzioni di volta in volta oggetto di intervento e/o di attività, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico.

13

L'accordo prevede inoltre espressamente:

1. che i prodotti ottenuti dall'attività di coltivazione non destinati all'autoconsumo didattico ed eventuale trasformazione degli stessi, nonché le migliorie apportate alle aree e allo spazio destinato alla commercializzazione, anche se procurate con risorse dei Partner, restino acquisite al bene e al patrimonio di competenza del Parco Archeologico di Pompei che nulla sarà dovuto dallo stesso ai Partner o a terzi, né durante la vigenza né in seguito alla scadenza dell'accordo di partenariato;
2. che il Parco Archeologico di Pompei, nelle more della costituzione dell'Azienda Agricola Pompei, detiene la titolarità della produzione e dunque della richiesta dell'assegnazione di eventuali quote di produzione agricola;
3. che il personale del Parco Archeologico di Pompei o di altro operatore da questi designato può accedere alle aree per le esigenze di tutela, e di manutenzione del patrimonio archeologico o per le esigenze di manutenzione del patrimonio verde o, ancora, per le esigenze di gestione del mix colturale e produttivo;
4. che le opere, ivi compresi prodotti digitali, loghi, marchi e segni distintivi, da chiunque realizzati in attuazione dell'accordo, restano acquisiti a titolo originario al patrimonio del Parco;
5. che tutti gli atti e i dati del partenariato sono soggetti ad un regime di accessibilità, conoscibilità, trasparenza, equiparato a quello degli atti e dei dati pubblici.

L'elenco degli impegni in capo al proponente o ai proponenti potrà essere ulteriormente dettagliato in sede negoziale, allo scopo di una maggiore tutela dell'interesse pubblico e della salvaguardia delle aree.

Tutti gli impegni in capo al proponente o ai proponenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta e dunque negoziati ed infine confermati in sede di stipula contrattuale, nonché verificati con periodicità nel corso dell'esecuzione del partenariato.

f. Organismo di collaborazione

L'accordo disciplina l'organizzazione del partenariato, incentrata su un Organismo di confronto, collaborazione, deliberazione condivisa tra i partner, chiamato a definire indirizzi, varare e aggiornare programmi, piani e progetti, assumere decisioni strategiche, appianare eventuali divergenze.

Nell'Organismo di collaborazione viene effettuata la valutazione e la definizione delle più efficienti condizioni operative e gestionali ai fini dell'avanzamento delle attività e delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività, o di attività complementari, o conseguenti ad imprevisti.

All'Organismo compete la valutazione di tutte le modifiche che si rendono necessarie al progetto esecutivo per adeguare costantemente nel modo più efficace possibile le attività agli obiettivi di valorizzazione, ed è il luogo in cui vengono discusse le criticità applicative dell'accordo e gli strumenti necessari per rimuovere gli ostacoli che si presentano nella fase di attuazione dell'accordo.

L'accordo di partenariato definisce la composizione dell'Organismo di collaborazione, le modalità per la sua convocazione, per il suo funzionamento, e per l'assunzione delle deliberazioni, stabilendo che esso è presieduto dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei e vi partecipa una persona designata da ciascun partner o dalla pluralità dei partner, e, a seconda dei contenuti dell'accordo, potranno farne parte, in forma stabile o invitati di volta in volta, altri funzionari in ragione della specificità delle competenze interessate, nonché esperti e collaboratori designati delle parti, concordemente o disgiuntamente.

Ad esso spetta di deliberare in ordine:

1. alla programmazione annuale relativamente agli aspetti prioritari delle attività, alla progettazione di ogni livello, alla pianificazione di dettaglio delle attività oggetto del partenariato, ed ai loro aggiornamenti;
2. all'approvazione del rendiconto annuale predisposto e presentato dal partner;
3. alla organizzazione delle attività e alla verifica del loro corretto svolgimento, alla revisione e ad interventi correttivi;
4. alla valutazione degli obiettivi traggurdati;
5. alla valutazione di ampliamento soggettivo della compagine partenariale nel caso emergessero esigenze, durante lo svolgimento del partenariato, di ricorrere a competenze o risorse (anche di tipo finanziario) utili allo sviluppo delle attività, con particolare riguardo a quelle di tutela e manutenzione;
6. alla estensione di attività non programmate nella fase iniziale compreso la valorizzazione di altri luoghi o beni del Parco;
7. a tutte le attività utili, come definite dall'accordo di partenariato.

g. Tutela e manutenzione

Le decisioni riguardanti la protezione, la conservazione, il restauro, la manutenzione programmata, gli interventi straordinari ed urgenti, sono riservate agli organi competenti del MIC e del Parco Archeologico di Pompei, e, qualora sia stato concordato e i partner ne posseggano requisiti e capacità, il partenariato può agire in attuazione degli interventi necessari, per la programmazione meramente esecutiva dei quali può esprimersi l'organismo di collaborazione.

La manutenzione programmata, in particolare, può essere oggetto di specifica attività sperimentale, in collaborazione con idonei soggetti di ricerca, ed esperti.

h. Sistema di consultazione territoriale

Il Parco può avere motivo di ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento di ulteriori agenti pubblici e privati, in particolare quelli del territorio, interessati ed in grado di fornire collaborazione al progetto di valorizzazione e agli obiettivi strategici del Partenariato Speciale. L'accordo può perciò prevedere la consultazione ed il confronto con enti di governo, uffici pubblici, organismi di partecipazione e consultazione, anche costituiti *ad hoc*.

i. Azienda Agricola Pompei

Il Parco sta lavorando alla costituzione di un sistema di co-gestione partenariale innovativa del Patrimonio verde e della biodiversità del Parco Archeologico di Pompei attraverso la rigenerazione agricola del territorio. Il progetto, denominato "Azienda Agricola Pompei", è stato approvato con Delibera 26/22/04 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 di cui al prot. n° 4581 del 4-5-2022 e vuole consentire un utilizzo, analogo a quanto qui esposto, anche per altri immobili di pertinenza al fine di proteggere con forme di tutela attiva il patrimonio culturale, valorizzarlo, diffondere la conoscenza che lo riguarda, concorrere allo sviluppo economico del territorio. In prospettiva, pertanto, le attività oggetto del presente avviso potrebbero divenire parti, ed anche rami d'azienda, di una più ampia attività di impresa agricola cui i partner che verranno individuati con la presente procedura potranno concorrere attivamente.

7. Durata dell'Avviso, Responsabile del Procedimento, Contatti, Chiarimenti

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito web del Parco Archeologico di Pompei (<http://pompeisites.org/>), nonché sul sito del Ministero della Cultura (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti) per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Il presente avviso sarà anche diffuso attraverso quotidiani nazionali e internazionali, associazioni di categoria, organismi specializzati, al fine di darne la massima visibilità.

Sopralluogo: le richieste di sopralluogo ai siti dovranno essere avanzate all'indirizzo PEC del Parco Archeologico di Pompei all'indirizzo: pa-pompei@pec.cultura.gov.it. Il Parco Archeologico di Pompei provvederà a far eseguire il sopralluogo, non oltre il settimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte.

Il Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina del 14/2/2023 prot. n. 1517 è il RUP del Progetto Azienda Agricola Pompei, Funzionario Architetto Paolo Mighetto, email: paolo.mighetto@cultura.gov.it

Punti di contatto: Tel. +39 0818575347; e-mail: pa-pompei@cultura.gov.it; PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it; sito web: <http://pompeisites.org/>.

Agli indicati punti di contatto potranno essere trasmesse le eventuali richieste di chiarimento, le quali saranno oggetto di pubblicazione non oltre il settimo giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione delle proposte.

8. Norme finali e Privacy

La procedura di selezione del Partner avviene nel rispetto dei principi del Codice e, segnatamente, dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori.

All'atto della presentazione della proposta, l'operatore dichiarerà di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Parco Archeologico di Pompei con sede in Via Plinio 26, 80045 – Pompei (NA).

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: pa-pompei@cultura.gov.it telefono: 081.8575.347, Via Plinio n. 26 – 80045 Pompei (NA).

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Dott. Gabriel Zuchtriegel (pa-pompei@cultura.gov.it).

Si allegano:

- a) Disciplinare tecnico con documentazione delle aree e prescrizioni di gestione.
- b) Modello di dichiarazione di interesse

PH 

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel 



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL JOHANNES
C: IT

